



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. Presa d'atto della ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 effettuata dalla Giunta Comunale. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi FERRARIS (Sindaco)	X	
2	Roberto FERRAROTTI	X	
3	Giovanni VARALDA	X	
4	Denis BERGAMASCO	X	
5	Giovanni DELLAROLE	X	
6	Giuseppe CELORIA	X	
7	Enrico SIVIERI	X	
8	Marcello CHIAVARO	X	
9	Giancarlo DONISOTTI		X
10	Marilena DELLAROLE	X	
11	Renato GRANERIS	X	
TOTALI		10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20.10.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.10.16 ad oggetto *"Approvazione dismissione quote societarie ATAP del 20.10.16 e piano di razionalizzazione delle Società Partecipate"*;

EVIDENZIATO che occorre provvedere ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dallo scrivente ente ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. ;

TENUTO CONTO che:

- non è stato possibile attuare il suddetto piano in quanto la società ATAP si è rifiutata di rilevare la nostra partecipazione, impugnando la deliberazione con la quale veniva disposta la dismissione della partecipazione dell'Ente;
- è tuttora necessario di alienare o razionalizzare le partecipazioni comunali mediante l'adeguamento del proprio precedente piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione **22/SEZAUT/2018/INPR** della Sezione Autonomie della Corte dei Conti

DATO ATTO che :

- la Giunta comunale con apposita deliberazione n. 74 del 30.12.2020 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici in relazione all'esercizio 2019, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 dal Comune intestato deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

EVIDENZIATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs.18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 30;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ;
- la Deliberazione **22/SEZAUT/2018/INPR** della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ;

RITENUTO di dovere decidere in merito;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione **22/SEZAUT/2018/INPR** della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ;

Di dare atto che il piano è stato adottato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione n. 74 del 30.12.2020 con riferimento all'esercizio 2019, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Di prendere atto dell'attività di ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 dal Comune intestato, effettuato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione;

Di approvare l'atto di ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 di cui al punto precedente ;

Di procedere alla trasmissione delle risultanze della ricognizione effettuata, mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ;

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di pubblicare nell'apposita sezione di "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano SCAGLIA

Relazione sul punto : il vicesindaco, il quale informa i consiglieri che il seguente punto all'ordine del giorno costituisce un adempimento annuale di carattere obbligatorio. L'obbligatorietà del predetto adempimento risiede nel fatto che deve essere eseguito anche se negativo, ossia anche se l'Ente non dovesse avere partecipazioni rilevanti ai fini di legge. Dopo avere chiarito questo, il Vicesindaco informa il Consiglio Comunale che allo stato attuale il Comune di Desana ha solo due partecipazioni rilevanti ai sensi di legge. Le due partecipazioni riguardano :

- ATAP SpA - trasporto pubblico locale = il Comune possiede 20.599 azioni pari al 0,13% (0,1265%) del capitale sociale, per un valore presunto di circa € 16.479,63 ;
- COVERFOP – corsi di formazione = il Comune possiede quote di partecipazione pari allo 0,21% del capitale sociale, per un valore presunto di circa € 0,00 ;

Il Vicesindaco ricorda ai presenti che l'Amministrazione Comunale ha provato a mettere in vendita le quote di partecipazione senza risultato, dal momento che nessuno ha manifestato la volontà di acquistare le medesime. Qualora dovesse emergere la concreta possibilità di farlo, in futuro l'Ente provvederà a liquidare le proprie partecipazioni detenute in ATAP SpA. Terminata l'esposizione da parte del Vicesindaco, il Presidente, chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti al voto .

Interventi : nessuno

N.B. il Consigliere GRANERIS abbandona la seduta alle ore 18,20 prima dell'approvazione del DUPS, per motivi familiari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita la relazione del vicesindaco, resa su invito del Presidente ;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente ;

Ritenuto di provvedere in merito ;

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 1 (DELLAROLE) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio comunale, con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 1 (DELLAROLE) – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Roberto FERRAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune e, non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 9 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore il giorno 08.11.2001, con cui è stato esplicitamente abrogato l'art. 130 della Costituzione in materia di controlli sugli atti degli Enti Locali e comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 45 del 07.11.2001), la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N._____Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI
